

N. 00861/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Lorenzo Giacintucci, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Tribuiani, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, Via Salaria Antica Est;

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di

Vittoriana Campomizzi, Antonietta De Simone, Cinzia Tacconelli, Mirella Taffetani, Elena Tarquini, Elisabetta Santarelli, Maria Gabriella Ferella, Annamaria Gaetani, Carlo Di Martino, Alessandro Marinucci, Giorgio Tomei, Tiziana Di Francesco, Patrizia Scimia, Giovanna Mantenuto, Cassio De Angelis, Edda Spoletini, Giuseppe

Loretucci, Carla Zoppi, Carlo Ricagni, Stefania Ussorio, Bruno Mattoni, Tobia Foresta, Luciano Di Francescantonio, Elisabetta Giuseppina De Baptistis, Vincenzo Cardarelli, Giuliano Emidio Mariani, Giuseppe Colantoni, Giancarlo Sulli, Marco Moca, Monica De Santis, Annalisa D'Ostilio, Michele Curatolo, Donatella Bradde, Daniele Giovanni Ciancarelli, Alessandra Carrozza, Luciano Alessandrini, Giuliana Crocetti, Adele Gaspari, Antonio D'Agato, Danila Valentini, Grazia Alfè, Paolo Gaspari, Antonietta Vincenza Giuliani, Sergio Caranfa, Claudio De Padova, Domenico Pasquini, Sara D'Ovidio, Rosanna Pompetti, Fabio Iachini, Giovanni Giusti, Enrica Scè, Alberto Di Paolo, Luciana Luciotti, Donatella Leonzi;

per l'annullamento

del provvedimento di cui al verbale n.13 del 12/9/2012 della sottocommissione d'esame dell'agenzia delle entrate, inerente la fase finale della correzione della prova d'esame per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, comunicato il 30/10/2012.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza collegiale 13/14 con la quale il Tar ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria, ulteriori rispetto all'unico notificatario del gravame;

Preso atto delle obiettive difficoltà incontrate dal ricorrente nel completare le notifiche, nonostante vari diligenti tentativi ancora non andati a buon fine, difficoltà rappresentate in dettaglio nella memoria di udienza in prossimità dell'udienza e ribadite oralmente dal patrono, nel corso dell'udienza stessa, durante la quale egli ha formalmente chiesto di essere autorizzato alla pubblicazione per pubblici proclami;

Ritenuto di accedere alla richiesta in parola, ai sensi dell'art. 41 quarto comma CPA, a nulla rilevando in contrario che nel caso di specie potrebbe non esservi una ingente platea di controinteressati ancora da raggiungere, poiché una interpretazione orientata della norma (che consente la procedura per pubblici proclami quando la notificazione ordinaria sia "particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio") conduce a far rientrare nei presupposti autorizzatori di tale pubblicazione ogni ipotesi di particolare e comprovata difficoltà a procedere nei modi ordinari, tanto più quando trattasi (come nella specie) di completare un plesso notificatorio per più controinteressati già in gran parte adempiuto, risultato invece proprio per la rimanente parte estremamente difficoltoso a completarsi (per indirizzi di candidati non aggiornati e/o non divulgati dall'autorità concorsuale);

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso, "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"; Visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce

all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”, e in particolare l'art.19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione”, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali, con conseguente applicabilità della nuova disciplina normativa a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, in conformità all'evoluzione normativa e tecnologica sulla conoscibilità degli atti (sul punto, funditus, Tar Lazio ord. 9506/13);

Ritenuto che la pubblicazione dell'avviso dovrà pertanto avvenire sul sito web dell'Agenzia delle Entrate dal quale risulti:1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;4.- l'indicazione dei controinteressati, con la rispettiva posizione nella

graduatoria impugnata;6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;Si prescrive, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima)

Autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.Manda la Segreteria di comunicare la presente ordinanza, anche a mezzo PEC, ai difensori costituiti nonché all'amministrazione resistente.

Rimette le parti alla seconda udienza di giugno 2015;

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Mollica, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)